



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **183**  
in data **27/09/2016**  
P.G. n.

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilasedici** addì **27 - ventisette** - del mese **settembre** alle ore **15:15** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

## **AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE UN CONTENZIOSO PENDENTE TRA IL COMUNE E AUTOFFICINA CORRADINI SRL**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	NO
NOTARI Francesco	Assessore	NO
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Vice Segretario Generale: **BEVILACQUA Alberto**

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che la ditta Autofficina Corradini S.r.l. risulta concessionaria del servizio di rimozione e custodia di ciclomotori ed autoveicoli in sosta vietata e/o abbandonati su suolo pubblico, a far data – per quanto qui occorra – dall'anno 1990 e fino ad oggi;
- che in relazione a tale concessione, in data 27/12/2012 Autofficina Corradini S.r.l. inviava al Comune una diffida stragiudiziale con la quale richiedeva la liquidazione delle somme di denaro relative a spese di custodia per una molteplicità di mezzi, spese a suo dire maturate e mai corrisposte, come da fatture e note spese da fatturare anch'esse inviate al Comune, anno per anno, al fine altresì dell'interruzione del termine di prescrizione;
- che a seguito di richiesta di precisazione da parte del Comune, Autofficina Corradini S.r.l. inviava altresì, con missiva del 30/12/2013, la distinta dei veicoli in oggetto, completi di targa, periodo di custodia e calcolo dei relativi oneri;
- che il Comune, in passato, aveva proceduto alla liquidazione di acconti e corrispettivi, in relazione a veicoli in situazione simile e per corrispettivi derivanti dai medesimi **contratti**;
- che successivamente, *re melius perpensa*, il Comune esprimeva una serie di eccezioni e dubbi in merito alla debenza delle somme, con particolare riferimento alla sussistenza di alienazioni di molti degli autoveicoli in oggetto, a prezzo tale da configurare, secondo la tesi dell'Ente pubblico, altresì compensazione della custodia già avvenuta, a tacitazione di ogni altra pretesa; richiedeva altresì la restituzione della somma già pagata, pari ad € 300.000,00, pretesa contestata nelle difese di Autofficina Corradini S.r.l.;
- che sul punto è nato contenzioso, avanzato da Autofficina Corradini S.r.l. con l'instaurazione di sei giudizi, avanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia, per il pagamento di parte dei corrispettivi contestati;
- che le decisioni di tali giudizi, formate da giudici diversi, lasciavano presumere la fondatezza della domanda sostanziale del concessionario, al di là del modesto valore delle somme azionate, riferite a singoli veicoli;
- che la giurisprudenza costante, sia di merito che di legittimità (Cass. Civ. 11543/2009), peraltro, attribuisce all'Ente proprietario della strada, in caso di abbandono di veicoli, nonché all'Ente a cui appartiene il corpo di polizia che ha effettuato il sequestro, in caso di violazione delle norme del Codice della Strada, tutti gli oneri relativi alla rimozione e custodia dei veicoli;
- che le determinazioni dirigenziali di alienazione dei beni, la cui idoneità a destituire di

fondamento la pretesa di Autofficina Corradini S.r.l. ai sensi del precedente punto n.5, è stata eccepita senza successo dal Comune in tutti i giudizi, presentano un contenuto oggettivamente ambiguo;

- che il credito in contestazione ammonta, attualmente, a complessivi € 2.710.125,86 (euro duemilionesettecentodiecimilacentoveventicinque/86);
- che sussiste pertanto l'interesse, per il Comune di Reggio Emilia, a definire il contenzioso in essere, nonché ad evitare potenziali liti future, mediante accordo transattivo, con il versamento della somma concordata in € 950.000,00 (euro novecentocinquantamila/00) oltre IVA, onnicomprensiva;
- che, in particolare, è interesse del Comune, a fronte di un contenzioso che già lo ha visto soccombere in giudizi pendenti avanti diversi Giudici, nonché di un'oggettiva incertezza delle argomentazioni a difesa del buon diritto dell'Ente a non corrispondere alcunché per le prestazioni eseguite, elidere ogni pretesa di Autofficina Corradini S.r.l. per il periodo in contestazione, per quelli precedenti e successivi, a fronte del versamento di una somma di gran lunga inferiore alla metà di quanto richiesto;
- che, a seguito di rinvio di Giunta in merito ad una prima versione della presente proposta il 21/12/2015, è pervenuta in data 16/03/2016 una proposta di accollo da parte della Società Corradini, di un debito che era in capo alla Società "Immobiliare Cinque Effe" per omesso versamento IMU pari a € 368.422,00 per le annualità 2010/2014 e € 138.669,11 per la annualità 2015 come da importi oggetto di accertamento effettuati dal Servizio Entrate del Comune;
- che, successivamente, è pervenuta un'ulteriore richiesta, con contenuto analogo e da parte degli stessi soggetti, per un ulteriore accollo di somme derivanti da versamento IMU omesso e futuro, per gli anni 2016 e 2017, di una somma pari ad € 60.406,00 per ogni anno;
- che il totale delle somme poste in compensazione tramite accollo, derivanti da omesso versamento IMU nonché ratei futuri per tutto l'anno 2017, è pari a complessivi € 625.159,00, così come risulta dal prospetto, che costituisce Allegato n.1 alla presente Delibera, parte integrante della stessa;
- che, alla luce di tale richiesta, l'Amministrazione intende accettare l'accollo, per le ragioni meglio indicate nella relazione qui allegata;
- che rimane escluso dalla presente transazione il rapporto in essere, già regolamentato dalle clausole del nuovo appalto sottoscritto, il quale prevede che le spese di recupero rimangono in capo alla concessionaria;
- che è interesse di Autofficina Corradini S.r.l. altresì concludere la transazione, a fronte dell'oggettiva incertezza di un contenzioso potenzialmente dispendioso e complesso, nonché dell'interpretabilità oggettivamente difficoltosa e non univoca delle vicende di cui trattasi;

Considerato pertanto:

- l'attuale sussistenza di res litigiosa, attesa la pendenza di sei giudizi, conclusi con sentenza favorevole ad Autofficina Corradini S.r.l. e condanna alle spese;
- l'oggettiva incertezza della lite, che dovrebbe per il Comune peraltro sostanzarsi nella proposizione di appelli, con ulteriori spese, avverso le sentenze già esecutive, che costituiscono un precedente potenzialmente assai pregiudizievole per l'Ente;
- che il concessionario, infatti, potrebbe, nelle more della definizione degli eventuali appelli, proporre una molteplicità di contenziosi per l'intera somma, ottenendo sentenze esecutive in primo grado, che il Comune potrebbe essere costretto a pagare immediatamente, con grave danno per il bilancio comunale;
- il rispetto del criterio dell'*aliquid datum aliquid retentum*, in quanto risulterebbe vantaggioso per il Comune comporre la questione, in ragione di quanto sinora esposto;

Dato atto:

- che a seguito dei contratti stipulati sono stati mantenuti a bilancio sul capitolo 32265 denominato "Rimozione e custodia veicoli", Tit.1., Missione/Programma 03/01, codice Piano finanziario 1.03.02.99.999, e sul cap. 32265/1 denominato "Spesa per custodia e fermi" Tit.1., Missione/Programma 03/01, Piano finanziario 1.03.02.99.999 negli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 complessivi € 181.285,22;
- che in sede di approvazione del Rendiconto 2015, con Deliberazione di Consiglio Comunale ID 68 del 26/04/2016 è stato quantificato e costituito apposito vincolo su quota parte dell'avanzo pari a € 2.000.000 per far fronte al contenzioso in essere;
- che con deliberazione consiliare n.142 del 25/07/2016 detto fondo è stato applicato al bilancio nella quota di €. 969.000,00;

Premesso inoltre che con Deliberazione di Consiglio Comunale del 26/04/2016 n. 69 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

Vista la proposta di transazione redatta dal Servizio Legale del Comune;

Vista altresì la relazione del Servizio Legale del 26/04/2016 allegata alla proposta di Delibera;

Vista la relazione con parere favorevole del Servizio Affari Istituzionali;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi sulla presente proposta di Deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti n. 21 del 20/06/2016;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e in particolare gli artt. 166 e 176;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio gestore dei contratti summenzionati;

Con voti unanimi palesemente espressi

## **DELIBERA**

1) di autorizzare il dirigente del Servizio Legale comunale alla stipula della transazione in oggetto, per le cause già pendenti e per tutti gli altri rapporti stragiudiziali con Autofficina Corradini S.r.l., secondo i seguenti patti e condizioni:

**“Art. 1**

*Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.*

**Art. 2**

*Il Comune, ai soli fini transattivi e senza ammissione alcuna, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa dell'Autofficina “Corradini” come sopra rappresentata, riconosce la somma complessiva ed onnicomprensiva – di € 950.000,00 oltre IVA a cui va dedotto e compensato l'importo di € 625.159,00, in ragione dell'accollo meglio descritto in atti.*

**Art. 3**

*L'Autofficina Corradini, ai soli fini transattivi e senza ammissione alcuna, rinuncia a tutti i suoi crediti e pretese nei confronti del Comune di Reggio Emilia, derivanti dagli oneri di trasporto e custodia di veicoli, a qualsiasi titolo effettuate, in qualsiasi periodo antecedente la vigenza del contratto attualmente in essere fra le parti.*

**Art. 4**

*L'Autofficina Corradini rinuncia altresì a tutti i contenziosi in essere, ed alle pretese sostanziali ivi contenute. In particolare, Corradini rinuncia a porre in esecuzione i decreti ingiuntivi ottenuti e tutti i provvedimenti giudiziari favorevoli, nonché a tutte le relative spese di lite.*

*Il Comune rinuncia ai proposti appelli avverso le predette sentenze, nonché alle pretese restitutorie, già avanzate nei confronti dell'Autofficina sia stragiudizialmente che giudizialmente, e pure alle relative spese di lite che, con il presente atto, si intendono fra le parti integralmente compensate.*

*Sono del pari compensate eventuali spese legali per la formazione ed assistenza al presente atto.*

**Art. 5**

*Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, in relazione all'oggetto della presente e ai rapporti derivanti da esso, a qualsiasi titolo”.*

2) di dare atto che la spesa di € 1.150.141,49 di cui alla presente transazione trova copertura finanziaria come segue:

- per complessivi € 181.285,22 sul capitolo 32265 del PEG 2015 denominato “Rimozione e custodia veicoli”, Tit.1., Missione/Programma 03/01, Piano finanziario

1.03.02.99.000, e sul cap. 32265/1 denominato "Spesa per custodia e fermi" Tit.1., Missione/Programma 03/01, Piano finanziario 1.03.02.99.999;

- per € 968.856,27 sul capitolo 32259 del PEG 2016 denominato "Oneri arretrati per rimozione e custodia veicoli in sosta vietata o abbandonati in area pubblica", Tit.1., Missione/Programma 03/01, Piano finanziario 1.10.05.04.001.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**VECCHI Luca**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

**BEVILACQUA Alberto**